

AII. 2

CAPITOLATO RELATIVO

ALL’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI IL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA DELLA RIABILITAZIONE PRESSO IL NUCLEO C2 DELLA CASA RESIDENZA “C.I.S.A.” DI MIRANDOLA

Premessa

L’A.S.P. è un’azienda pubblica che tra le sue finalità statutarie ha l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane, adulte e minori in condizioni di disagio e/o di disabilità e/o di non autosufficienza.

Nell’ambito delle proprie finalità A.S.P. deve garantire agli utenti dei propri servizi residenziali e semi residenziali il servizio di fisioterapia della riabilitazione, come previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 514/2009 e n. 715/2015.

Tali prestazioni infatti sono previste dalla normativa sull’accreditamento dei servizi socio – assistenziali (deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 514/2009 e n. 715/2015 sopra citate) e dai contratti di servizio in corso di perfezionamento con l’A.Usl di Modena e l’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

La sede operativa, distribuita sul territorio del Distretto sanitario di Mirandola (MO), interessata al presente capitolato è la seguente:

Comune	Tipologia	Indirizzo
Mirandola	Casa Residenza “C.I.S.A.”	Via Dante Alighieri n. 4

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Fornitore, l’incarico dovrà essere eseguito da un professionista che dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara e che risulterà personalmente responsabile delle prestazioni svolte.

ART. 1 ALLEGATI E PREMESSE

Gli allegati e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

ART. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L’A.S.P. conferisce al Fornitore, che accetta, l’incarico per l’erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, di mantenimento e di riattivazione a favore degli ospiti (anziani) del servizio residenziale sopra indicato, verso corrispettivo.

Nello specifico, le attività, oggetto delle prestazioni in parola, consistono prevalentemente ma non in via esaustiva in:

- interventi riabilitativi sugli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali, anche in integrazione con le altre figure professionali;
- somministrazione di terapie manuali, fisiche, massoterapiche ed occupazionali;
- verifica dell’utilizzo ed efficacia degli ausili proposti ed addestramento agli stessi;
- proposta di esercizi di ginnastica di gruppo agli ospiti che non necessitano di trattamenti individuali;
- partecipazione alle riunioni di coordinamento delle strutture;
- collaborazione nella stesura dei Piani di Assistenza Individuali (PAI);
- compilazione dei documenti informativi e dei dati richiesti per lo svolgimento del servizio.

L’incarico conferito non comporta alcun rapporto di lavoro subordinato con l’A.S.P. e non potrà assumere carattere di abitudine o di attività lavorativa a tempo determinato o indeterminato.

Le prestazioni dovranno essere predisposte d’intesa con i Coordinatori dei singoli servizi e con le prescrizioni del medico fisiatra e di quello di medicina generale operante in struttura.

La frequenza e gli orari degli interventi devono essere concordati con i Coordinatori dei singoli servizi e con i Responsabili delle Attività Assistenziali (RAA) di riferimento.

ART. 3 REQUISITI ESSENZIALI

Il Fornitore aggiudicatario deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel disciplinare di gara al paragrafo § n. 8 (all.n.1) e quindi:

- possesso del diploma di laurea in fisioterapia, rilasciata dalla competente autorità. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. L'equipollenza dovrà essere espressamente indicata dall'interessato in sede di domanda, con citazione del relativo decreto;
- possesso di una costituzione psicofisica idonea allo svolgimento della mansione richiesta per tutta la durata contrattuale, che l'Azienda si riserva di verificare in ogni momento;
- possesso, al momento della stipula del contratto, di polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, contro gli infortuni e i rischi della responsabilità civile per negligenza o errori professionali e con un massimale non inferiore € 1.000.000,00;
- possesso di partita IVA.

ART. 4 PRESTAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a provvedere alle prestazioni in oggetto, rimanendo libero di definire gli orari dei propri interventi, garantendo il pieno rispetto dei ritmi di vita degli ospiti e di funzionamento delle strutture e dei programmi socio assistenziali sanitari e garantendo, inoltre, che le prestazioni medesime vengano eseguite sempre da uno stesso professionista, che dovrà essere indicato sin dall'inizio nella domanda di partecipazione alla selezione.

Il servizio dovrà essere svolto per un monte ore settimanale pari a n. 13,18 ore, calcolato su n. 48 settimane (prevedendo n. 4 settimane di sospensione del servizio nell'arco di un anno) presso il Nucleo C2 della Casa Residenza "C.I.S.A." di Mirandola (MO).

Il servizio descritto nel presente capitolato deve essere svolto interamente con personale del Fornitore, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni stabilite da A.S.P.

Nell'espletamento del servizio il Fornitore non deve interferire e/o intralciare le normali attività svolte nelle case residenza o nei servizi semiresidenziali.

Il Fornitore dev'essere munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla vigente normativa e di un documento di identità personale.

ART. 5 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

La frequenza minima degli interventi nella struttura deve avvenire nel rispetto delle ore richieste al Fornitore e delle modalità di accesso indicate nel precedente art. 4; in ogni caso tale frequenza dovrà essere concordata con il Coordinatore del servizio di ciascuna struttura, senza che questo costituisca un vincolo di subordinazione gerarchica rispetto ad A.S.P.

In corso di esecuzione del contratto il Coordinatore del servizio comunica al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari degli interventi, resi necessarie a seguito di riorganizzazione delle attività delle strutture (es. ristrutturazioni, ampliamento struttura, attivazione di nuovi servizi); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per A.S.P.

Il Fornitore assicura, altresì, interventi aggiuntivi resi necessari a causa di eventi imprevisti (es. malattia, infortunio, ecc.) nel più breve tempo tecnicamente possibile, in ogni caso entro 24 ore dall'evento.

ART. 6 PERSONALE DELLA DITTA O DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui il Fornitore sia una ditta o una società, questa deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale che verrà incaricato dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

La ditta o la società è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente capitolato.

La ditta o la società si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La ditta o la società si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro, applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. La ditta o la società si obbliga a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; tali obblighi vincolano la Ditta o la società anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 7 COMPORTAMENTO DURANTE IL SERVIZIO

Il Fornitore o il proprio personale deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica; nello svolgimento del servizio non deve recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle strutture.

ART. 8 POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista affidatario del servizio, all'atto della stipula del contratto individuale, dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia assicurativa contro gli infortuni e i rischi della responsabilità civile per negligenza o errori professionali e con un massimale non inferiore € 1.000.000,00-.

ART. 9 OBBLIGHI DI A.S.P.

A.S.P. si obbliga a fornire gli spazi attrezzati e la strumentazione necessaria all'esecuzioni delle prestazioni; inoltre, si obbliga a fornire, all'atto dell'affidamento del servizio, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

A.S.P., entro la data di stipula del contratto, indicherà al Fornitore il nominativo del proprio referente (Coordinatore dei servizi) presso ogni struttura/servizio.

ART. 10 DIRITTO DI SCIOPERO

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero si applica la L. 146/1990 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali e aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale.

Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare all'A.S.P. la data effettiva dello sciopero programmato.

L'A.S.P. tratterrà, comunque, l'importo del servizio non corrisposto.

ART. 11 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio decorrerà dal 01/10/2017 al 30/04/2018 e potrà essere prorogato al massimo per ulteriori sei mesi; l'intenzione di prorogare il contratto dovrà essere manifestata per iscritto da A.S.P. almeno quindici giorni prima della prima scadenza.

In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, il Fornitore, su richiesta di A.S.P., si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre trenta (30) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze ad nuovo incaricato.

L'affidamento del servizio cesserà automaticamente qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 del presente capitolato.

È prevista altresì la possibilità di sospendere l'erogazione del servizio da parte del professionista affidatario, per cause eccezionali ed impreviste, riconoscendo ad A.S.P. un preavviso di almeno quindici (15) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di sospensione da trasmettersi ad A.S.P. con racc. a/r., al fine di consentire il passaggio di consegne al professionista che sostituisce.

In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso di cui sopra, verrà trattenuto sul costo da fatturare l'importo di € 800,00.

ART. 12 OBBLIGHI ED ONERI

Il Fornitore dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio.

Sono a carico dello stesso, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione del contratto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'A.S.P..

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'A.S.P. da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 13 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto al Fornitore per le prestazioni oggetto del presente capitolato è il costo orario lordo onnicomprensivo (contributi previdenziali ed ogni altro onere o costo a carico del Fornitore) per il servizio reso; è un importo fisso ed è pari ad € 22,60.

Trattandosi di prestazione sanitaria tale corrispettivo non è soggetto ad I.V.A., ai sensi dell'art. 10, n. 11 del D.P.R. 633/1972.

Il predetto si riferisce all'esecuzione dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché da disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrebbe subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, in base a sopravvenute decisioni dell'A.USL o, a seguito di intervenute modifiche alla normativa di settore.

Il Fornitore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti della somma riconosciuta e corrisposta.

ART. 14 PAGAMENTI

La fatturazione dev'essere distinta per ogni singola struttura/servizio. Alla fattura dev'essere allegata una distinta delle ore effettivamente prestate durante il mese, vidimata dal Coordinatore dei servizi.

Il Fornitore affidatario deve rendicontare le ore di fisioterapia rivolte agli ospiti in regime convenzionato che andranno a rimborso da parte dell'A.USl ed a quelli in regime privato,

mediante l'emissione quindi di n. due distinte fatture mensili, salvo diversi accordi tra le parti, entrambe intestate ad A.S.P.

I nominativi degli utenti convenzionati e di quelli privati verrà fornito da ogni singolo servizio.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 30 giorni dalla data della fattura fine mese.

Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l'A.S.P. non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.

Si ricorda che a decorrere dalla data del 31/03/2015 le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013.

Pertanto A.S.P. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (gestito dall'Agenzia delle Entrate). Inoltre, A.S.P. non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riporteranno il codice CIG indicato nell'intestazione del presente atto.

Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.P. Azienda pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord, sede legale Via Muratori, n.109, 41038 San Felice s/P (MO), sede amm.va provvisoria Via Posta Vecchia n. 30, 41037 Mirandola (MO), C.F. e P.IVA 03198590360.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il professionista potrà sospendere l'erogazione del servizio. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

ART. 15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'A.S.P. ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

a) a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;

c) ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), sulla fattura, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm..

ART. 16 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

A conclusione del contratto il Direttore dell'esecuzione emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale si provvede al saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 17 DANNI A PERSONE O COSE

Il Fornitore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature; il Fornitore sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura, che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio comportamento.

Il Fornitore rimane unico responsabile della custodia delle attrezzature e dei materiali necessari a svolgere il servizio, che siano di sua proprietà.

ART. 18 PENALI

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, A.S.P., a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, applicherà le seguenti penalità:

1) in caso di assenza non giustificata si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno di assenza (oltre al mancato pagamento del compenso contrattuale per i giorni di assenza);

2) per comportamenti non consoni al contesto operativo, rilevati dal Coordinatore dei servizi o dal Medico di struttura o dalla Responsabile delle Attività Assistenziali di riferimento, si applica una penale di € 100,00 per ogni singolo comportamento.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, vengono contestati per iscritto da A.S.P.; il Fornitore deve comunicare per iscritto le eventuali deduzioni nel termine massimo di due (2) giorni dalla stessa contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio di A.S.P., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali di cui sopra a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo delle penali verrà detratta direttamente dal primo pagamento utile.

L'applicazione delle penali non esclude la risoluzione contrattuale nonché qualsiasi altra azione legale che A.S.P. intenda eventualmente intraprendere.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Gli inadempimenti che determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo del contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo.

ART. 19 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

A.S.P. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Fornitore. Questi, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre idonea polizza di assicurazione di R.C. per negligenze od errori professionali, che dovrà coprire tutta la durata contrattuale del presente servizio.

Trattandosi di servizio continuativo necessario ad A.S.P., nel caso di inadempienza del Fornitore nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle dell'offerta, oppure in caso di aumento dei costi della fornitura senza accettabile o giustificabile motivazione, o qualora A.S.P. non ritenesse soddisfacente il rapporto, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare l'incarico, con risoluzione del contratto, per cause imputabili al Fornitore, prima della scadenza e al verificarsi dei suddetti fatti e con preavviso di almeno venti (20) giorni.

E' fatta salva la possibilità per A.S.P. di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio. E' fatto salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.S.P. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata con ricevuta di ritorno, il contratto nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- qualora si verificassero da parte del Fornitore comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Fornitore, qualora trattasi di ditta o società;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
- in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio senza il rispetto del periodo di quarantacinque giorni di prosecuzione dell'attività al fine di consentire l'inserimento del nuovo affidatario;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prestazione del servizio, in tutto o in parte;
- perdita dell'idoneità psico fisica allo svolgimento della mansione, accertata da documentazione medica.

In ogni caso resta fermo il diritto di A.S.P. di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ART. 21 RECESSO

A.S.P. ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare al Fornitore con raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell'A.S.P..

Si intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stata depositata contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli specificamente previsti nel bando per la partecipazione alla gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore stesso;

3) qualora, essendosi aggiudicato il servizio una ditta o una società, taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

4) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il Fornitore potrà recedere dall'incarico con preavviso di almeno quarantacinque (45) e per giustificato motivo.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno ad A.S.P..

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 22 RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.P. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m. ed i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 23 DIVIETO DI SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Non sono consentiti il sub-appalto e la cessione, nemmeno parziale del contratto, a pena la nullità dello stesso.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di A.S.P..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai commi precedenti, A.S.P., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 24 CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia tra A.S.P. ed il Fornitore incaricato sorta in conseguenza all'esecuzione o all'interpretazione del presente appalto la competenza è del Foro di Modena.

ART. 25 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge.

AVVERTENZE: Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

- c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Azienda, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
- d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di San Felice sul Panaro; verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
- e) Il titolare del trattamento dei dati personali è l'A.S.P. di San Felice sul Panaro che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."
- f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
- g) L'A.S.P. di San Felice sul Panaro, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

Il Responsabile
Area Sostegno al domicilio
Dott.ssa Roberta Gatti



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Roberta Gatti", written over the stamp.

